





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Sezione Seconda civile Sezione Crisi D'Impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in persona del giudice designato alla trattazione del procedimento dott. Marco Lualdi,

vista la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi depositata in data 13.4.2023 da

(cf.

ai sensi dell'art. 44 CCI,

rilevato che contestualmente al deposito della domanda il debitore ha fatto istanza di applicazione di misure protettive "tipiche" ai sensi dell'art. 54 c.2 CCI ed in particolare;

- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa e su beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
- le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata.

rilevato che la domanda di concessione di misure protettive è stata iscritta al competente Registro delle Imprese in data 13.4.2023,

Affermata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio e la ritualità e legittimità della domanda di conferma delle misure protettive,

Preso atto della memoria di integrazione e chiarimento deposita dalla società debitrice in data 27.4.2023,

OSSERVA

La società ha depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell'art. 44 c.1 CCI con riserva di depositare la prevista documentazione, formulando altresì espressa istanza di applicazione delle misure protettive identificate in particolare nelle misure protettive tipiche di cui all'art. 54 c.2 CCI.





Occorre innanzitutto circoscrivere il perimetro delle misure protettive "tipiche" suscettibili di conferma sulla scorta di quanto previsto dallo stesso articolo 54 c.2 CCI.

A fronte della richiesta formulata dalla parte debitrice di conferma delle misure protettive, l'eventuale provvedimento da parte di questo giudice non puo' avere ad oggetto l'improcedibilità della pronuncia dichiarativa di insolvenza in quanto da ritenersi effetto *ex lege* non suscettibile di conferma.

Appare infatti incoerente, rispetto al sistema di gestione della crisi d'impresa cosi' come tratteggiato nella sua unitarietà, subordinare l'improcedibilità dell'eventuale domanda di liquidazione giudiziale o di accertamento dell'insolvenza alla conferma delle misure protettive da parte del giudice monocratico in sede di procedimento ex art. 55 CCI.

L'improcedibilità non può assumere infatti la natura di misura protettiva suscettibile di conferma trattandosi di un effetto *ex lege* derivante dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi rispetto alla quale, ai sensi dell'articolo 7 c.2) CCI, il solo Tribunale in composizione collegiale è chiamato a pronunciarsi ed esclusivamente nell'ipotesi in cui in cui la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale risulti manifestamente inammissibile ovvero allorchè il piano proposto sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Né d'altra parte appare possibile immaginare, in caso di mancata conferma della misura protettiva da parte del giudice monocratico, che il Collegio <u>- ancora in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi ed in assenza dei presupposti di cui all'art. 7 c.2 CCI - possa, su iniziativa di uno dei creditori o del PM, procedere all'apertura della liquidazione giudiziale.</u>

Posta questa premessa, la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54 c.2 ed i cui effetti provvisori si sono prodotti al momento della pubblicazione della relativa istanza nel Registro delle Imprese, merita di essere concessa.

La regolazione della crisi d'impresa prospettata dalla società debitrice e rispetto alla quale il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità formali e sostanziali, ha concesso termine ai sensi dell'art. 44 CCI per la sua definitiva formalizzazione potrebbe infatti essere pregiudicata, sin dalla fase delle trattative, dall'azione di uno o piu' creditori. La conferma delle misure protettive da parte del giudice designato presuppone infatti un giudizio positivo in ordine alla ragionevole possibilità che la mancata concessione delle misure invocate possa pregiudicare " ... sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza." (art. 2) lett.p) CCI)





Il giudizio a cui è chiamato il giudice monocratico non puo' ritenersi limitato alla mera "verifica formale" dei presupposti per accedere alle misure richieste (pena il venir meno di una qualunque valutazione pure espressamente demandata al giudice monocratico ai sensi dell'art. 55 CCI).

L'art. 6 della Direttiva (UE) 2019/1023, coerentemente con il Considerando n. 32, giustifica la misura della sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali " ... al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva" cosi' da perseguire, come risultato minimo in assenza di un pur auspicabile mantenimento della continuità aziendale, il " ... mantenere il valore della sua massa fallimentare".

Le trattative a cui presidio sono poste le misure protettive "tipiche" non necessariamente devono coincidere con le trattive intraprese con il ceto creditorio o parti di esso ma, piu' in generale, devono essere identificate con le trattive condotte dall'impresa in crisi con tutti gli *stakeholders* diversamente coinvolti nell'operazione di ristrutturazione o di regolazione della crisi e, per tale solo fatto, interessati alla preservazione dei valori aziendali che su tali trattative possono incidere; soci, parti correlate, sistema bancario non solo in veste di creditore ma anche di possibile erogatore di finanza, terzi potenziali interessati all'acquisizione di *assets* aziendali, ecc.

Rilevato come qualunque operazione di regolazione della crisi non possa prescindere da trattative quantomeno con una parte dei soggetti a vario titolo interessati dalla ristrutturazione medesima, concedere la conferma di tali misure "tipiche" solo in presenza di trattative concrete ed adeguatamente esplicitate con il solo ceto creditorio e soltanto nel quadro di una ristrutturazione preventiva appare interpretazione che mal si concilia con il grado di discovery imposto al debitore al momento del deposito della domanda prenotativa, dovendosi ritenere la conferma delle misure funzionale proprio all'apertura di tale fase iniziale del processo di composizione della crisi e con il solo limite in cui tale sospensione risulti ictu oculi non necessaria ovvero non consegua l'obbiettivo di agevolare le trattative rispetto al processo in quanto palesemente eccentriche rispetto ad esso.

La circostanza che al giudice sia imposta una indagine piu' approfondita in caso di revoca delle misure "... accerta che le misure protettive concesse non soddisfano piu' l'obbiettivo di agevolare le trattive " ovvero in caso di proroga "... se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattive sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusti pregiudizio.... " appare coerente con il fatto che nel corso della procedura le valutazioni in punto di





funzionalità e strumentalità delle misure protettive alla generica predisposizione del piano di ristrutturazione possano rivelarsi <u>ab origine</u> insussistenti oppure possano <u>venir meno</u>, eliminando la necessità di mantenere e/o prorogare le misure medesime.

Nel caso di specie, in particolare, non vi sono elementi per affermare che la conferma delle misure protettive "tipiche " invocate non siano, allo stato, funzionali e strumentali rispetto al piano di ristrutturazione seppur genericamente prospettato ed anche se di natura liquidatoria (la prospettiva liquidatoria è infatti pacificamente una delle modalità di regolazione della crisi d'impresa) quantomeno nella misura in cui, salvaguardando il patrimonio aziendale dalle iniziative individuali dei creditori, garantiscono la par condicio creditorum ed il rispetto delle regole generali di distribuzione del valore proprie di qualunque strumento di regolazione della crisi.

In particolare la conferma delle misure protettive tipiche appare funzionale alla regolare prosecuzione di tutti i contratti bancari in corso, prosecuzione che la società debitrice ha ritenuto di mantenere al fine di garantire l'operatività aziendale anche durante le trattative con il ceto creditorio, e la cui funzionalità verrebbe definitivamente compromessa in caso di iniziative individuali poste in essere da singoli creditori.

La conferma delle misure protettive tipiche consente inoltre di preservare gli assets aziendali (magazzino) da procedure esecutive individuali che potrebbero condurre ad una liquidazione dei beni in ambito giudiziale con incremento dei costi e presumibile abbattimento dei valori di realizzo compromettendo in tal modo il buon esito di un qualunque percorso di ristrutturazione.

La durata delle misure protettive invocate, in assenza di espressa indicazione di un termine da parte del debitore, deve essere fissata in mesi 4 decorrenti dal 15.4.2023 e pertanto sino al 15.8.2023 fatta salva la possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 55 comma 5 del CCI.

Visti gli artt. 44, 54 comma 2 e 55 del CCI

CONFERMA le seguenti misure protettive richieste;

- divieto di iniziare e/o proseguire procedure esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa sino alla data del 15.8.2023.
- sospensione delle prescrizioni e mancato verificarsi delle decadenze sino alla data del 15.8.2023.





MANDA alla cancelleria per la comunicazione, CON URGENZA del presente decreto al debitore , al commissario giudiziale nominato ed al Registro delle Imprese di Varese per le

necessarie iscrizioni ed annotazioni.

Busto Arsizio, 3/05/2023

Il Giudice

dott. Marco Lualdi